



Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

Circolare Lavoro Giugno 2018

GIUSEPPE BACCHIN
Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON
Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI
Dott. Commercialista e Revisore Legale

LUCIA BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

EMANUEL FOGALE
Avvocato


GIORGIO PICCOLOTTO
Avvocato

LORIS SIGNOR
Consulente

CRISTIANO MONTAGNER
Consulente

Sommario

- Dal 1° luglio pagamenti delle retribuzioni senza utilizzo del contante
- Novità per il settore autotrasporto
- Attività lavorativa in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari



STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI SENZA L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la presente, avvicinandosi la scadenza normativa cui all'oggetto, si ricorda come **dal prossimo 1° luglio 2018 non sia più possibile, da parte dei datori di lavoro/committenti, erogare le retribuzioni/compensi a mezzo di denaro contante, inclusi eventuali anticipi.**

Da notare che tale disposizione riguarda tutti i datori di lavoro e i committenti, andando quindi a operare non soltanto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi soltanto i seguenti rapporti di lavoro:

- con le P.A. di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001;
- con gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Il pagamento, quindi, potrà essere effettuato con le seguenti modalità (indicazione prevista dalla legge):

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Viene inoltre disposto, che "la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".

Si fa presente, infine, circa il divieto di pagamento in contanti, che la norma prevede l'applicazione, in caso di infrazione, di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

NOVITA' PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO

Si informano i Signori Clienti che il Ministero dell'interno, con circolare n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, ha diramato importanti istruzioni in merito alla questione, per il settore autotrasporto, del riposo settimanale a bordo del veicolo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 102/16 (Vaditrans BVBA/Belgische Staat).

In merito al Regolamento 561/2006, con particolare riferimento alla sussistenza di un divieto implicito di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo, la CGE ha stabilito, considerato che nell'articolo 8, paragrafo 8, Regolamento, si utilizza l'espressione "periodo di riposo settimanale ridotto", che il Regolamento consente al conducente di effettuare a bordo del veicolo soltanto i periodi di riposo settimanali ridotti e vieta, invece, di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.

Sulla base di tale sentenza, il Ministero dell'interno, pur osservando come nel nostro ordinamento non vi sia una specifica sanzione per tale violazione, ritiene che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente e, conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'articolo 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%): ad essa consegue, poi, il ritiro dei documenti di guida, con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Cronotachigrafo intelligente da giugno 2019

È stato pubblicato il 28 marzo 2018, sulla G.U. dell'Unione Europea, il Regolamento 2018/502 del 28 febbraio 2018, che rinvia a giugno 2019 l'introduzione dei cronotachigrafi di seconda generazione (c.d. cronotachigrafo intelligente), che, rispetto agli attuali, consentono la geo-localizzazione del veicolo tramite sistema satellitare Gns, la comunicazione remota per la diagnosi precoce e un'interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti: inoltre, la geo-localizzazione sarà oggetto di registrazione ogni 3 ore, considerando il periodo di guida cumulativo.

ATTIVITA' LAVORATIVA IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Come noto, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività lavorativa previsti dal nostro ordinamento, senza che sia necessaria la conversione o la rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso (T.U. immigrazione, D.P.R. 394/1999). Il cittadino extracomunitario, quindi, non è obbligato a convertire tale documento in permesso per motivi di lavoro per lavoro subordinato, potendo pertanto svolgere regolare attività lavorativa per tutto il periodo di validità.

Il problema si è posto per il periodo in cui il soggetto richiedente è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; ci si chiedeva, infatti, se in tale periodo fosse possibile o meno, per il lavoratore extracomunitario, essere assunto con contratto di lavoro subordinato.

Ciò perché, nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, durante il periodo di attesa del rilascio, è in effetti possibile per il soggetto svolgere attività lavorativa, purché siano rispettate alcune condizioni (domanda di rilascio presentata entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno; possesso del modulo di domanda del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente Ufficio).

Sul tema è intervenuto di recente l'INL, facendo anzitutto presente come tali condizioni normative non siano presenti per il caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari. Uniformando, però, le 2 tipologie di permesso, che consentono lo svolgimento di lavoro subordinato, viene indicato come sia possibile svolgere attività lavorativa da parte di lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

Conclude, pertanto, l'INL disponendo che "i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari"

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni altro chiarimento ed esigenza in merito alla gestione e all'amministrazione del personale.



Cordialmente,
Lucia Bortoli
Consulente del Lavoro